



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 8113/2014 del R.A.C.C. in data 31/07/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 11/08/2014

d a

-

(C.F.

(C.F. IL CASO.it), con il patrocinio dell'avv.

attori

c o n t r o

- **BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. (C.F. 02123210995), in persona del legale rappresentante *pro tempore***, con il patrocinio degli avv.ti GRASSELLI MARCO e BORCHI FABRIZIO, elettivamente domiciliata in VIA SANTA LUCIA 24 35139 PADOVA presso lo studio dell'avv. GRASSELLI MARCO,

convenuta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/11/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI



- per **FRANCESCO** e **SONIA** “In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di Banca Carige Italia s.p.a. per inadempimento degli obblighi di informazione continua di natura convenzionale in relazione al contratto di investimento/ordine di acquisto 04.03.2008 dei titoli Glitnir 4,375 % 10, del valore nominale di € 50.000,00= (cinquantamila/00) e controvalore di € 46.575,94= (quarantaseimilacinquecentosettantacinque/94) redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari, ovvero per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 10.744,39= (diecimilasettecentoquarantaquattro/39), ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 e 1176 c.c., e/o contrattuale, ex art. 1218 c.c., di Carige Italia s.p.a. per la violazione delle norme di cui agli artt. 21 e ss. del TUF e degli artt. 27 e ss. del Reg. Consob. 16190/07, ovvero per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti, con specifico riferimento al contratto di investimento/ordine di acquisto 04.03.2008 dei titoli Glitnir 4,375 % 10, del valore nominale di € 50.000,00= (cinquantamila/00) e controvalore di € 46.575,94= (quarantaseimilacinquecentosettantacinque/94), e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 10.744,39= (diecimilasettecentoquarantaquattro/39), ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso: condannare altresì la Banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 10.744,39= (diecimilasettecentoquarantaquattro/39) dal mese di marzo 2008 alla data del riaccredito nella misura pari al mancato



guadagno da normali e prudenti investimenti in titoli di Stato (BTP e CCT al 4,75%) ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi, nonché a rimborsare le spese (istruttorie e legali) sostenute dagli attori nell'espletamento della procedura di mediazione oltre alle spese di custodia dei titoli, alle spese di tenuta del conto, alle spese e commissioni per l'incasso degli accrediti Glitnir ed alle spese peritali. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria. Previa revoca dell'ordinanza 28/10/2015 si chiede che l'On. le Tribunale adito voglia, ogni diversa istanza eccezione e deduzione reietta, ammettere tutte le istanze istruttorie (prova per interpellato e testi sui capitoli formulati, CTU tecnica, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c) dedotte nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI co., n. 3) c.p.c.”;

- per **BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.**: “Piacca al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa revoca dell'ordinanza 28/10/15 ed ammissione delle istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e capitoli di prova per interpellato e testi) dedotte nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate, ed in ogni caso respingere le domande proposte dai Sigg.ri *Francesco e Sonia*, con la completa assolutoria di **BANCA CARIGE ITALIA s.p.a.**. Vinte le spese ed i compensi di causa e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..



Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca Carige Italia la quale aveva incorporato lo sportello della Cassa di Risparmio presso la quale gli attori avevano intrattenuto i rapporti finanziari deducendo di aver acquistato a marzo 2008 uno strumento finanziario (obbligazioni) denominato Glitnir emesso da una banca Islandese corrispondendo la somma nominale di euro 50.000.

Deducevano che a seguito di alterne vicende della banca islandese emittente, lo strumento finanziario inizialmente ricompreso nel paniere dei titoli segnalati dal Consorzio Patti Chiari quali titoli a basso rischio/basso rendimento, la stessa fosse andata in default così perdendo integralmente il capitale investito.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree evidenziando come gli attori fosse esperti investitori.

La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

In sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno dato atto di aver ricevuto, nelle more, un rimborso per quelle obbligazioni pari ad euro 35.831,55 così riducendo le proprie domande ad euro 10.744,39.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo osservato che la domanda attorea, come dimostra la novità emersa in sede di precisazione delle conclusioni, è indeterminata ed indeterminabile sicché non accoglibile.

Gli attori hanno citato la convenuta deducendo che il loro investimento di euro 50.000 nominali di cui euro 46.575,94 effettivi di controvalore fosse sfumato a causa del *default* della banca emittente islandese che era stata nazionalizzata con formazione di una *bad bank* a cui erano stati ceduti i debiti non recuperabili tra cui l'investimento obbligazionario degli attori.

Ciò che non hanno mai dedotto, se non nella riduzione della domanda svolta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, è che dei 50.000 euro investiti gli attori hanno ricevuto in restituzione oltre 35.000 euro



con ciò disvelando che se il rimborso fosse giunto dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. piuttosto che dopo una sentenza favorevole di accoglimento, essi avrebbero potuto in ipotesi ottenere una condanna della convenuta al risarcimento di un danno (descritto in atti fin prima della precisazione delle conclusioni in oltre 46.000 euro) che in realtà ammonta forse a poco più di 10.000 euro.

L'incertezza attiene al fatto che la parte non ha dedotto che il rimborso di oltre 35.000 euro sia l'ultimo incassabile dagli attori sicché in primo luogo permane il rischio concreto di condannare la convenuta a corrispondere una somma che, almeno in parte, gli attori potrebbero ricevere dalla procedura "concorsuale" a cui è stata sottoposta la banca islandese.

In tal senso, non avendo allo stato la certezza che la posizione economica degli attori sia definita, le loro domande appaiono indeterminabili a fronte del rischio più che concreto di riconoscere loro una locupletazione sulle ulteriori somme che un domani dovessero incassare dalla procedura concorsuale.

Già solo questo motivo consentirebbe di rigettare le domande attoree a fronte della loro indeterminatezza.

Anche volendo per un attimo ipotizzare che quello che hanno ricevuto gli attori poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni rappresenti la liquidazione tombale della loro posizione creditoria verso la procedura concorsuale, sono manifestamente infondate le domande e le allegazioni dimesse nel giudizio.

Gli attori si descrivono come semplici consumatori che avrebbero una posizione conservativa e che persegue finalità conservative connaturate dal basso rischio.

Il doc. 6 prodotto dagli stessi attori, che rappresenta una lettera della banca al precedente difensore degli attori, disvela in primo luogo una profilatura dell'attore che nulla ha a che vedere con il profilo descritto in atto



di citazione visto che l'attore si dichiara esperto in investimenti anche di prodotti ad alto rischio.

Appare quindi evidente che un soggetto che si dichiara esperto non può certo, in un secondo momento, diventare un investitore inesperto. Semmai con il passare del tempo potrà solo accrescere la sua conoscenza degli strumenti finanziari.

A pagina 3 dell'allegato alla lettera d'altronde la parte dichiara una "*Esperienza nell'investimento: Molto Alto*" con una propensione al rischio media ed un lungo termine nell'orizzonte temporale.

Come se non bastasse l'estratto conto del deposito titoli al 29 febbraio 2008 disvela un paniere di titoli azionari che nulla hanno a che vedere con un profilo di basso rischio. E questo vale per entrambi gli investitori.

Gli attori hanno un paniere azionario di tutto rispetto per un complessivo controvalore (tra azionario ed obbligazionario) di oltre 520.000 euro sicché pensare che con un capitale investito di contante spessore e qualità l'investitore sia uno sprovvaduto consumatore cozza contro l'*id quod plerumque accidit* e si deve concludere che gli attori non siano certamente dei consumatori sprovvaduti, ma al contrario degli esperti investitori che si orientano anche nello speculativo mercato azionario.

Anche dal punto di vista documentale la ricostruzione attorea appare sfornita del minimo riscontro probatorio poiché dall'esame del doc. 5 di parte convenuta si scopre che gli attori hanno sottoscritto un contratto quadro nel quale si sono rifiutati di fornire all'intermediario le informazioni sulla loro esperienza in materia di investimenti e sulle altre loro caratteristiche finanziarie nonostante l'avviso che tale informativa serviva per meglio soddisfare i loro interessi.

Proseguendo nella lettura del contratto quadro si ritrova l'art. 6 del contratto da cui si scopre che gli attori avevano la consapevolezza che "*Il cliente prende atto che l'attività di cui al presente contratto non comporta, in ogni*



caso, alcuna garanzia per il cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati”.

E' pertanto smentita documentalmente qualsiasi asserita idea che gli attori avessero investito in prodotti equivalenti ai BOT statali o comunque in strumenti che garantissero una qualche forma rendita garantita.

A tale proposito va anche ricordato che il motivo per il quale gli attori hanno visto sfumare l'investimento è il *default* di un istituto di credito di altro stato sovrano sicché l'evento non era certamente prevedibile come potrebbe essere la svalutazione di una delle tante azioni che gli attori avevano nel loro paniere titoli custodito presso la banca convenuta che si caratterizzano per essere delle forme di investimento di pura speculazione.

Va anche rilevato come il prodotto che gli attori hanno acquistato dalla convenuta fosse contenuto nel cd. paniere del “*Consorzio Patti Chiari*”.

Come ha correttamente osservato la convenuta quel titolo uscì dal paniere Patti Chiari addirittura dopo la dichiarazione di *default* della banca islandese sicché, pur eseguendo con il massimo scrupolo il proprio dovere di vigilanza ed informazione, nulla avrebbe potuto fare la banca per evitare la perdita economica degli attori visto che avrebbe potuto avvisarli dell'evento infausto solo dopo che esso si fosse verificato.

In particolare le doglianze che gli attori addebitano alla convenuta sembrerebbero meglio rivolte a chi gestiva il paniere del “*Consorzio Patti Chiari*” (che certo non è la convenuta) poiché evidentemente hanno tardivamente aggiornato l'elenco dei titoli in esso presenti.

Osservando la scansione temporale va infatti osservato che il titolo è passato a BBB+ ad aprile, al 29 settembre è passato a BBB, in seguito il 7 ottobre è passato a CCC e poi ha fatto *default* il 9 ottobre.

Se anche l'avviso fosse stato dato entro il termine contrattualmente previsto di due giorni, esso sarebbe arrivato a cose fatte e nulla si sarebbe potuto porre in essere per evitare l'evento.



Va però ricordato che, differentemente da quanto dedotto dagli attori, essi non hanno perso integralmente i quasi 50.000 euro investiti visto che all'udienza di precisazione delle conclusioni si è scoperto che hanno ottenuto in rimborso superiore ai 35.000 euro.

La domanda è stata quindi ridotta a circa 10.000 euro così che, in ultima analisi, la perdita apparentemente subita, visto che l'art. 6 specificava in modo inequivoco che non vi era alcuna garanzia di recupero del capitale e che si ignora allo stato se in futuro la procedura della banca islandese distribuirà altri fondi, non appare così rilevante da non rientrare nell'alea che accompagna qualsiasi investimento finanziario e che era noto agli attori sulla base del contratto quadro sottoscritto e delle informazioni contrattuali di cui hanno accusato ricevuta.

Va infatti rilevato che il contratto sottoscritto dà atto che gli attori abbiano ricevuto tutta la documentazione contrattuale sicché l'unico motivo per il quale potrebbero non aver compreso i rischi collegati all'investimento che stava ponendo in essere può essere legato solo all'omessa lettura della stessa, ma in quel caso *imputet sibi*.

Le domande vanno pertanto rigettate poiché infondate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi del corretto scaglione di valore alla luce della riduzione della domanda.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,



- 1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
- 2) Condanna FRANCESCO e SONIA a rifondere a BANCA CARIGE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 1.092,94 per esborsi ed in € 4.835,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 55/2014*;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 18 febbraio 2017.

IL CASO .it
Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola -

